



Il Ministro dell' università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante *"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"*, in particolare l'art. 1 con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021) con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* e successive modificazioni, e in particolare gli artt. 13 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, intitolato *"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, e in particolare l'articolo 3, comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono *"al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio"*;

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, con cui è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare l'art.5, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, intitolata *"Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"*, e in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente la *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244"*, e in particolare gli artt. 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante *"Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *"Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* e successive modificazioni, e in particolare l'art. 5, l'art. 17, comma 2, lettera d), e l'art. 22, comma 2;

VISTO l'art. 15, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modifiche, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"*;



Il Ministro dell' università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”* e successive modificazioni, con cui sono stati avviati i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, e in particolare l'art. 4, comma 4;

VISTA la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio prot. n. 39586 del 17 dicembre 2021 concernente l' *“Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2021/2022. Indicazioni operative – VII ciclo.”*, con cui, al fine di garantire una corretta attribuzione dei posti che risulti corrispondente alla reale capacità formativa, è stato chiesto a tutte le Università di indicare il massimo del potenziale formativo, tenuto conto del numero di idonei risultanti dai cicli precedenti che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto 92/2019, hanno diritto ad essere ammessi in soprannumero;

VISTA l'offerta formativa potenziale massima indicata dagli Atenei per l'a.a. 2021/2022, dopo aver acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato decreto 948/2016;

VISTA la nota del 7.06.2021, acquisita in pari data al prot. aogabmur n. 7585, con cui il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.m. n. 249/2010, parere favorevole all'autorizzazione di 90.000 posti per l'attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/22 - 2022/23 e 2023/24;

VISTA la nota del 17.06.2021, acquisita in pari data al prot. aogabmur n. 7988, mediante la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso la nota prot. n. 5882 del 15.06.2021, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso, ai sensi del predetto art. 5, co. 2, del d.m. n. 249/2010, parere favorevole all'autorizzazione di 90.000 posti per l'attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/22 - 2022/23 e 2023/24;

VISTO il decreto ministeriale 6 luglio 2021, n. 755, di autorizzazione per l'a.a. 2020/2021 (TFA VI ciclo) all'attivazione di percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per un ammontare complessivo di 22.000 posti;

VISTO il d.P.C.M. 2 marzo 2021, e in particolare l'allegato 18 recante: *“Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21”*;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e in particolare l'art. 9-ter.2;

VISTO il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133, e in particolare l'art. 1;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, e in particolare l'art. 10, comma 3;



Il Ministro dell' università e della ricerca

CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

DECRETA

Art. 1

1. È autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2021/2022 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.
2. I posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli Atenei con propri bandi.
4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni **24, 25, 26 e 27 maggio 2022**, nelle modalità di seguito indicate:
 - **24 maggio 2022** prove scuola dell'infanzia;
 - **25 maggio 2022** prove scuola primaria;
 - **26 maggio 2022** prove scuola secondaria I grado;
 - **27 maggio 2022** prove scuola secondaria II grado.
5. La predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dall'art. 3 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.
6. I percorsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, entro il **30 giugno 2023**.
7. In deroga all'art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

Art.2

1. Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all'art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all'art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del d.m. n. 92/2019.



Il Ministro dell' università e della ricerca

2. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' ateneo.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa

Allegato A
Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno
Definita ai sensi dell'art. 2. commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016

Regione	Denominazione ateneo	Posti sostegno scuola dell'infanzia	Posti sostegno scuola primaria	Posti sostegno scuola secondaria di primo grado	Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado	Totale offerta formativa
ABRUZZO	CHIETI-PESCARA	40	40	70	70	220
	L'AQUILA	30	90	100	70	290
	TERAMO	20	60	70	70	220
BASILICATA	BASILICATA	80	110	70	140	400
CALABRIA	della CALABRIA	150	250	230	300	930
	CATANZARO	0	20	220	300	540
	Mediterranea di REGGIO CALABRIA	40	80	130	350	600
CAMPANIA	Suor Orsola Benincasa - NAPOLI	100	330	250	750	1430
	SALERNO	100	150	350	450	1050
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	30	120	60	90	300
	FERRARA	10	50	50	50	160
	MODENA e REGGIO EMILIA	20	50	50	50	170
	PARMA	0	0	85	85	170
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	0	0	50	50	100
	UDINE	30	60	50	50	190

LAZIO	CASSINO e LAZIO MERIDIONALE	150	150	300	600	1200
	EUROPEA di ROMA	50	100	200	350	700
	ROMA "Foro Italico"	0	50	90	100	240
	ROMA "Tor Vergata"	30	70	120	120	340
	ROMA TRE	40	100	100	100	340
	Univ. Studi Internazionali di ROMA (UNINT)	100	150	250	300	800
	Libera Univ. "Maria SS.Assunta"-LUMSA	20	60	70	70	220
	UniCamillus - Saint Camillus International	0	0	125	175	300
	LINK CAMPUS	100	100	325	625	1150
	TUSCIA	30	40	70	70	210
LIGURIA	GENOVA	34	71	104	121	330
LOMBARDIA	BERGAMO	0	80	110	110	300
	MILANO	0	0	60	30	90
	MILANO-BICOCCA	30	150	120	120	420
	Cattolica del Sacro Cuore	35	165	150	80	430
MARCHE	MACERATA	40	100	100	110	350
	Urbino Carlo Bo	20	30	40	70	160

MOLISE	MOLISE	30	90	140	140	400
PIEMONTE	TORINO	40	60	125	225	450
PUGLIA	BARI	100	250	300	300	950
	FOGGIA	150	150	400	500	1200
	SALENTO	150	150	150	150	600
SARDEGNA	CAGLIARI	45	75	85	95	300
	SASSARI	0	50	50	50	150
SICILIA	CATANIA	60	140	350	450	1000
	UKE - Università Kore di ENNA	120	240	240	600	1200
	MESSINA	100	300	500	500	1400
	PALERMO	200	400	400	400	1400
TOSCANA	FIRENZE	100	100	100	100	400
	PISA	15	55	80	100	250
	SIENA	35	75	125	150	385
TRENTINO ALTO-ADIGE	Libera Università di BOLZANO	32	33	17	22	104
	TRENTO	0	25	40	35	100

UMBRIA	PERUGIA	30	50	80	100	260
VALLE D'AOSTA	VALLE D'AOSTA	0	20	35	0	55
VENETO	PADOVA	40	180	170	80	470
	VERONA	0	50	175	225	450
TOTALE		2576	5319	7731	10248	25874